



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1, commi da 142 a 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i quali istituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), già introdotta in via sperimentale dall'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore dei soggetti, iscritti alla gestione separata istituita presso l'INPS dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e siano, altresì, in possesso dei requisiti previsti dal comma 144;

VISTO, in particolare, il comma 155 del citato articolo 1, come modificato dall'articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, secondo cui «L'erogazione dell'ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO. Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter), del medesimo articolo 13»;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modificazioni;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*» e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*»;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'8 agosto 2023 recante «*Supporto per la formazione e il lavoro*»;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*»;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'8 gennaio 2018, recante Adozione del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - Manutenzione 2022;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2021, adottato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dello sviluppo economico, recante «*Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze*»;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 marzo 2022, recante «*Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa*»;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, del 15 giugno 2023, recante istituzione e disposizioni operative in materia di quadro nazionale delle qualificazioni;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2024, recante «*Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*», adottato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e in attuazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, determinando i criteri e le modalità di definizione e di finanziamento dei percorsi di aggiornamento professionale dei lavoratori destinatari dell'ISCRO;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 luglio 2026;

DECRETA

Articolo 1

(Criteri e modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale)

1. L'erogazione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale che rispondono ai seguenti criteri:

- a) mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilità e competenze possedute dal beneficiario ai fini dell'adeguamento ai mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento;
- b) acquisizione di un livello di conoscenze, abilità e competenze incrementali rispetto a quelle inizialmente possedute, spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con il fabbisogno formativo del lavoratore.

2. I percorsi di aggiornamento professionale svolti ai sensi del presente decreto devono:

- a) essere erogati da enti titolati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o da enti accreditati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale;
- b) essere finalizzati al conseguimento di competenze riferite agli standard professionali e di qualificazione definiti e aggiornati annualmente nell'ambito del Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- c) prevedere, in esito al percorso, il rilascio almeno di un documento di trasparenza, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e del conseguente decreto interministeriale del 5 gennaio 2021. Nelle more della messa in esercizio del fascicolo elettronico del lavoratore, le attestazioni sono rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate sulla piattaforma sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 2

(Preso in carico dei beneficiari dell'ISCRO)

1. Il soggetto che richiede l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Per le domande presentate a decorrere dal 2025, al momento dell'accoglimento il beneficiario di ISCRO è iscritto d'ufficio sul SIISL, per il tramite di INPS. Nella comunicazione di accoglimento, l'INPS informa l'utente riguardo alle modalità di accesso al SIISL al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
2. Se l'erogazione della prestazione ISCRO cessa per raggiungimento della durata massima di fruizione del beneficio o per le altre ragioni previste dalla legge, l'iscrizione sulla piattaforma SIISL è archiviata per un periodo di cinque anni.
3. In attuazione dei precedenti commi, l'INPS trasmette a SIISL i dati relativi ai soggetti iscritti d'ufficio nonché gli eventi di cessazione della prestazione o ripristino.
4. Per le finalità di cui al presente decreto, nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza, il SIISL, nei limiti delle informazioni disponibili, precompila il *curriculum vitae* e il patto di attivazione digitale con i dati presenti nelle banche dati pubbliche, in particolare con le informazioni relative alla situazione anagrafica, alla condizione lavorativa presente e pregressa, al percorso scolastico e formativo, alle abilitazioni, ai titoli professionali, alle attestazioni e certificazioni di competenze e, ove presenti, alle condizioni soggettive che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili oppure a misure agevolative dell'occupazione.
5. Ai fini di cui al precedente comma, il SIISL acquisisce i dati utili e le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso l'ANPR, le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, l'INPS, il Ministero dell'Università, il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché - anche per il tramite dei Sistemi informativi Regionali o del sistema informativo unitario delle politiche del Lavoro (SIU) - presso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e presso gli enti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'8 agosto 2023 recante "*Supporto per la formazione e il lavoro*", titolati a promuovere o a erogare attività di formazione o comunque presso banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici.
6. Al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale l'utente può integrare e rettificare i dati precompilati, fermo restando la responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, come disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

7. A seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale l'interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro ovvero specifici percorsi di aggiornamento professionale di cui al comma 1, nonché fruire delle medesime funzionalità e modalità di accesso definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

8. Quando il beneficiario accede ad un'attività di cui al comma 7, organizzata a livello nazionale, regionale o locale, i soggetti che erogano tali attività ne danno comunicazione al SIISL che trasferisce le informazioni ai Centri per l'impiego competenti ai fini dell'aggiornamento del fascicolo elettronico del lavoratore.

9. La piattaforma SIISL trasmette ai Centri per l'impiego, tramite il SIU, l'elenco dei soggetti che allo scadere dei 90 giorni dalla stipula del patto di attivazione digitale risultano ancora beneficiari dell'indennità ISCRO e non hanno avviato alcun percorso di aggiornamento professionale, ai fini del monitoraggio e delle attività di orientamento individuale alla scelta di un percorso di aggiornamento adeguato secondo i criteri di cui all'articolo 1 del presente decreto e coerente con il contesto lavorativo di riferimento e con il fabbisogno formativo del lavoratore.

10. I beneficiari dell'ISCRO, durante l'intero periodo di fruizione della misura, hanno facoltà di contattare ovvero presentarsi presso i servizi per il lavoro territorialmente competenti sulla base delle disposizioni definite dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per richiedere la stipula di un patto di servizio personalizzato ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Articolo 3

(Pubblicazione dei percorsi di aggiornamento professionale)

1. Per la pubblicazione dei corsi di aggiornamento professionale effettivamente disponibili di cui al presente decreto, sono abilitati ad accedere ed operare nell'ambito del SIISL, nel rispetto delle previsioni normative regionali in materia di accreditamento alla formazione e di quanto previsto dall'articolo 5 del presente decreto, gli enti titolati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ivi compresi quelli titolati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2024, nonché gli enti di formazione, ivi compresi gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, accreditati dalle regioni e province autonome, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, le regioni e le province autonome rendono consultabili anche sui propri portali istituzionali, i percorsi di aggiornamento professionale effettivamente disponibili distinti per





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

settore economico-professionale, rendendo disponibile un'area dedicata per consultare il catalogo e iscriversi alle iniziative di interesse.

Articolo 4

(Monitoraggio)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO e predispone un bollettino da pubblicare sul proprio sito istituzionale con cadenza annuale, avvalendosi del supporto tecnico di INPS, di Sviluppo Lavoro Italia S.p.a. e INAPP, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali finalità, i dati sono trattati in modo da non rendere identificabili, neanche in maniera indiretta, gli interessati.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce dal SIISL, nel rispetto dell'articolo 5 del presente decreto, un report contenente i dati e le informazioni relative alla sottoscrizione dei patti di attivazione digitale, nonché le informazioni relative ai percorsi di aggiornamento professionale avviati e conclusi da parte dei beneficiari di ISCRO.

Articolo 5

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati dei richiedenti e beneficiari dell'ISCRO è effettuato nell'ambito del SIISL secondo le medesime modalità e garanzie di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e relativi allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679.

2. In particolare, nel decreto ministeriale previsto dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 48 del 2023 e relativi allegati tecnici, sulla base della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali effettuata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, sono individuate misure concernenti l'individuazione di:

a) ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nel trattamento ai sensi dell'articolo 4, n. 7) e n. 8), del regolamento (UE) 2016/679, con particolare riguardo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e ai soggetti di cui all'articolo 3 del presente decreto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità di cui all'articolo 5, par. 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2016/679;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

b) dati personali trattati e operazioni eseguite nell'ambito della procedura di richiesta, riconoscimento e monitoraggio dell'ISCRO, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, par. 1, lettere a), e c) del regolamento (UE) 2016/679;

c) misure volte ad assicurare la trasparenza del trattamento, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché delle disposizioni che prevedono obblighi informativi in favore degli interessati di cui agli articoli 5, par. 1, lettera a), 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679;

d) misure volte ad assicurare la qualità e l'aggiornamento dei dati trattati, nel rispetto del principio di esattezza di cui all'articolo 5, par. 1, lettera d) del regolamento (UE) 2016/679;

e) tempi di conservazione dei dati personali con riferimento a ciascuna delle finalità perseguite, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'articolo 5, par. 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/679;

f) misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso accidentale o illegale a dati personali, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza e degli obblighi di sicurezza di cui agli articoli 5, par. 1, lettera f), e 32 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 6

(Finanziamento dei percorsi di aggiornamento professionale)

1. Gli enti titolari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, provvedono alla programmazione e al finanziamento dei percorsi di aggiornamento professionale nell'ambito dell'offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione di cui al quadro nazionale delle qualificazioni definita nell'ambito del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, del 15 giugno 2023, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it – sezioni “Pubblicità legale” e “Normativa”.

Roma,

Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'economia e
delle finanze
Giancarlo Giorgetti

